



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

dal Ministro per i beni e le attività culturali (FRANCESCHINI)

**dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(BELLANOVA)**

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)

dal Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)

dal Ministro della difesa (GUERINI)

dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (FIORAMONTI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Disegno di legge	»	27
Testo del decreto-legge	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge che si presenta per la conversione dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (MIPAAFT) in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Il comma 1 prevede il trasferimento della competenza in materia di turismo al MIBAC; i commi 2 e 3, a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT e del trasferimento al MIBAC dei posti funzione dirigenziali connessi, reca le conseguenti variazioni nelle dotazioni organiche dirigenziali dei due Ministeri. In particolare, sono trasferiti al MIBAC i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa. In analogia e continuità con le valutazioni che hanno condotto alla istituzione del Dipartimento del turismo ed alla sua articolazione presso il MIPAAFT, si ritiene infatti che sia indispensabile disporre di una struttura articolata e più robusta.

Con riferimento a tali posizioni di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, è prevista una apposita copertura degli oneri.

La soppressione del dipartimento del turismo presso il MIPAAFT determina altresì il ripristino dei due posti dirigenziali di livello non generale che erano stati soppressi ai

sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dirigenziale.

Dunque la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale; la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

Il comma 4 prevede che i due Ministeri coinvolti modificheranno, entro il 15 dicembre 2019, i propri regolamenti di organizzazione con le medesime modalità già previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva precedentemente operato il trasferimento della competenza in materia di turismo attribuendola al MIPAAFT. L'articolo aveva previsto che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sui medesimi il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Mini-

stero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo dell'articolo 1, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Il comma 5 stabilisce che fino alla data del 31 dicembre 2019 il MIBAC si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT.

Il comma 6 disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri, a far data dal 1° gennaio 2020. Per la disciplina di tale trasferimento si fa riferimento al recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge n. 86 del 2018, al fine di individuare le risorse oggetto del trasferimento da MIBAC al MIPAAFT. Si è ritenuto infatti che la ricognizione effettuata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa tuttora risultare idonea a individuare le risorse da trasferire, tra i medesimi Ministeri.

Con riferimento alle risorse umane, si prevede che venga ritrasferito al MIBAC, senza nuova eventuale opzione, il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere: il personale interessato è quello individuato con il decreto direttoriale del MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge n. 86 del 2018. È previsto altresì che la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale

trasferito, già in posizione di comando, sia di competenza del MIBAC.

Con riferimento alla mancata previsione della facoltà di opzione, si precisa che il trasferimento non determinerà cambiamento di sede di lavoro, in quanto entrambi i Ministeri hanno la propria sede a Roma e che è espressamente previsto il mantenimento di eventuale assegno *ad personam*.

I commi 7 e 8 statuiscono che sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT; dal 1° gennaio 2020, invece, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo Ministero in materia di turismo transitano in capo al MIBAC. Analogamente a quanto avvenuto con il precedente passaggio di competenze tra i due Ministeri, al fine di procedere nella attuazione del trasferimento delle risorse, il comma 7 prevede che con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 o con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riguardo al trasferimento del personale, i successivi commi 10 e 11 prevedono rispettivamente, l'incremento della dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT, e la disciplina del trattamento economico del personale.

In merito alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie, non impegnate alla data del decreto, afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi com-

presi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, e in particolare come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del MIBAC. Ai sensi del comma 12, dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale trasferito, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC.

Con il comma 13 si apportano le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riferite, in particolare alle attribuzioni dei due Ministeri - con il passaggio della competenza del turismo dal MIPAAFT al MIBAC -, al numero di Dipartimenti del MIPAAFT, che è fissato in numero non superiore a tre rispetto ai quattro previsti con l'attribuzione della competenza del turismo con il decreto-legge n. 86 del 2018, e al numero di uffici dirigenziali del MIBAC fissato in numero non superiore a ventisette.

Con i commi 14 e 15 si modificano nuovamente le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (articolo 16 concernete la vigilanza sull'ENIT) e delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6 (concernenti rispettivamente l'ordinamento del Clu alpino italiano (CAI) e l'ordinamento della professione di guida alpina) al fine di ripristinare l'attribuzione al MIBAC delle funzioni attribuite al MIPAAFT con il decreto-legge n. 86 del 2018.

Il comma 16 indica le nuove denominazioni dei due Ministeri, « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » e « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », che sostituiscono ad ogni effetto e ovunque presente in provvedi-

menti legislativi e regolamentari, le denominazioni « Ministero per i beni e le attività culturali » e « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

Il comma 17 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che riassume la competenza in materia di turismo.

L'ultimo comma reca la clausola di invarianza di spesa riferita all'attuazione delle disposizioni dell'articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 in merito alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC.

L'articolo 2 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. In questo modo, si intende valorizzare la crescente componente economica della politica estera e conferire una visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell'interesse nazionale all'estero.

I commi da 1 a 4 trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzare i nuovi compiti, che peraltro ampliano ed integrano quelle funzioni di diplomazia economica da sempre svolte dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare all'estero.

I commi da 5 a 15 riordinano, in coerenza con il trasferimento delle competenze tra i due Ministeri, le disposizioni che regolano gli ambiti oggetto dell'intervento, in particolare l'attribuzione al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale delle competenze attualmente spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia di:

- istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati (comma 5);

- vigilanza sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE (commi 6 e 7);

- responsabilità in materia di piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa) e di gestione dei fondi per l'internazionalizzazione e dei consorzi per l'internazionalizzazione (commi da 8 a 13);

- autorizzazioni alle esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n.496, e dei beni e materiali a duplice uso di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (commi 14 e 15).

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e dispone inoltre che, nelle more della definizione del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico. I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 è finalizzato a garantire, con i commi da 1 a 5, l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi - attualmente in avanzata fase di predisposizione da parte delle Amministrazioni interessate - da adottarsi in attuazione della delega di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.132, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché correttivi dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.94, e 29 maggio 2017, n.95.

Tali provvedimenti mirano a realizzare un quadro organico di interventi, taluni di carattere temporaneo e altri di carattere strutturale, destinati a integrare efficacemente misure già predisposte e a superare alcune residue disarmonie, migliorando, quindi, la funzionalità delle Amministrazioni e l'operatività del personale del Comparto sicurezza-difesa.

Con riferimento al comma 6, la norma si propone di incrementare il monte ore medio di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la premessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili). Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato sia di ridurre i giorni di assenza dai reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività.

Il comma 7 reca la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 6.

L'articolo 4, al comma 1, prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita struttura tecnica, posta alle dipendenze funzionali del Ministro. Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni di tipo ispettivo finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa, contabile e di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il comma 2 prevede che la Struttura tecnica stabilisce i criteri generali per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo indipendente di valutazione, al fine di vagliare la conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni normative e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 stabilisce che la Struttura tecnica si avvale di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al personale di livello non dirigenziale si prevede che lo stesso venga individuato tra quello appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con specifico riguardo alle tre unità di personale di livello dirigenziale, si prevede la non applicazione delle percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dei limiti riferiti alla durata degli incarichi previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 attribuisce alla Struttura tecnica la facoltà di avvalersi, in aggiunta al contingente stabilito dal comma 3, di un numero massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 5 dispone che si proceda all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 provvede ad individuare la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a ridefinire l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituendo due dipartimenti e una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici. Si prevede di riorganizzare l'attuale modello di *governance* del Ministero superando il modello incentrato sul segretariato generale e, adeguandosi alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, introducendo una organizzazione per dipartimenti individuati in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

L'articolo 6 provvede a ridurre il numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che era stata incrementata con la norma di legge che viene ora emendata (articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), atteso il difficile contesto economico e finanziario che impone urgenti scelte di maggior rigore nella gestione della spesa pubblica. Ad una più attenta valutazione le finalità di tale norma possono infatti essere parimenti perseguite pur rinunciando ad un posto dirigenziale di livello generale presso l'Amministrazione centrale del ministero.

Il presente intervento normativo, inoltre, risponde alla necessità istituzionale di garantire con la massima urgenza il corretto funzionamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella attuale fase in cui il regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, non ha ancora trovato concreta attuazione a causa di una impossibilità di perfezionare le procedure di nomina dei dirigenti di livello generale, anche a seguito dei rilievi formulati dall'organo giurisdizionale preposto al controllo preventivo, che ha evidenziato profili di illegittimità delle procedure poste in essere, determinando così una situazione di paralisi amministrativa. I dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico infatti stanno continuando ad operare, sin dal 23 giugno 2019, in una condizione di incertezza, come «funzionari di fatto», al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Tale situazione, tuttavia, espone l'Amministrazione al rischio di contenziosi e gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio pubblico cui è preposta ai sensi della normativa vigente.

A tali fini, si procede con la predetta riduzione di un posto dirigenziale di livello

generale presso l'amministrazione centrale del Ministero e si provvede alla conseguente riorganizzazione delle strutture mediante l'adozione di nuovi regolamenti di organizzazione da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, se emanati entro il termine del 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero.

Nelle more della definizione della nuova organizzazione ministeriale, affinché sia garantita la necessaria continuità amministrativa e superata la situazione di stallo venutasi a determinare, si dispone che i soggetti che sono titolari di incarichi dirigenziali non ancora scaduti ovvero venuti a scadere in questa fase transitoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le cessazioni per collocamento a riposo, continuano ad operare in virtù degli incarichi dirigenziali di livello generale in precedenza conferiti e perfezionati. Tali incarichi, pertanto, continuano ad avere efficacia sino a quando non si perfezionano le procedure per l'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali.

L'articolo 7 dispone che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle relative funzioni nelle more della procedura di nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

L'articolo 8 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Con riferimento ai profili economico-finanziari si rappresenta quanto segue.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2 relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ai fini della predetta quantificazione i costi relativi ad una posizione dirigenziale di livello generale ed a due posizioni dirigenziali di livello non generale sono stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il capitolo a cui si riferisce la menzionata autorizzazione di spesa è il 5650, pg 7, che presenta idonea capienza.

Con riferimento al MIPAAFT, si rappresenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, aveva previsto che i maggiori oneri derivanti dal posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, fossero compensati mediante la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con la soppressione del Dipartimento di cui al presente decreto, si prevede il ripristino di tali posizioni.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIPAAFT al MIBAC in conseguenza dell'attribuzione della competenza in materia di turismo (analogamente a quanto avvenuto con la alla ricognizione effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 proprio al fine di individuare le risorse che, in quella fase, sarebbero dovute transitare dal MIBACT al MIPAAF in occasione dell'analogo spostamento della medesima competenza in materia di turismo - si v., in particolare, la tabella 4 del citato DPCM) si è fatto riferimento alle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), CdR 6 "Dipartimento del Turismo" dello stato di previsione del MIPAAFT, come da tabella sottostante.

Tabella 1 - Risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1) del MIPAAFT (dati in euro). N.B. le risorse indicate, in termini di competenza, si intendono a legislazione vigente.

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00
6801	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 524.045,00	€ 524.045,00	€ 524.045,00
6801	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
6801	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6801	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 2.792,00
6801	30	SOMME PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	€ 24.391,00	€ 24.391,00	€ 24.391,00
6801	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6802	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	€ 62.170,00	€ 62.170,00	€ 62.170,00
6805	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 149.076,00	€ 149.076,00	€ 149.076,00
6805	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 981,00	€ 981,00	€ 981,00
6808	1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC.	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
6810	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	2	MISSIONI ALL'INTERNO	€ 7.444,00	€ 7.444,00	€ 7.444,00
6810	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA , ECC.	€ 48.221,00	€ 48.221,00	€ 48.221,00
6810	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	€ 11.835,00	€ 11.835,00	€ 11.835,00
6810	5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6810	6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	7	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	8	MISSIONI ALL'ESTERO	€ 32.754,00	€ 32.754,00	€ 32.754,00
6810	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6810	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 14.188,00	€ 14.188,00	€ 14.188,00
6810	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	13	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	16	SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6811	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6811	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	4	ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6812	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 1.695,00
6813	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
6814	1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6815	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6816	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6817	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6818	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6840	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6840	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 8.809,00
6840	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6850	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
6850	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 9.075,00	€ 9.075,00	€ 9.075,00
6850	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	1	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	2	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6820	1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6820	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00
6822	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
6823	1	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00
6823	2	SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	3	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO	€ 232.406,00	€ 232.406,00	€ 232.406,00
6823	4	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO	€ 77.468,00	€ 77.468,00	€ 77.468,00
6823	5	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	6	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPE	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00
6823	7	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
6823	8	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SRVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6825	1	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI , ECC.	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
6828	1	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	1	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 181.970,00	€ 181.970,00	€ 181.970,00
8901	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8902	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 21.030,00	€ 21.030,00	€ 21.030,00
------	---	---	-------------	-------------	-------------

Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al successivo trasferimento delle risorse si provvederà con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e di bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane dal MIPAAFT al MIBAC, si fa riferimento alla puntuale individuazione di cui decreto direttoriale MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86. Si tratta di 22 unità, i cui dati sintetici si riportano a seguire:

N.	COGNOME NOME	AREA - FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE
I	D.R.	AREA 3 - F5	Funzionario Amministrativo
2	S.M.M.	AREA 3 - F4	Funzionario Amministrativo
3	D.B.E.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
4	F.A.R.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
5	P.A.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
6	P.P.	AREA 3 - F2	Funzionario Amministrativo
7	B.E.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
8	D.V.V.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
9	C.A.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
10	C.F.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
II	G.L.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
12	V.S.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
13	C.M.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
14	P.F.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
15	B.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
16	B.A.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
17	C.B.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
18	M.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
19	P.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
20	R.M.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
21	P.P.	AREA 2 - F2	Assistente Amministrativo
22	M.P.	AREA 2 - F1	Addetto Amministrativo



Si riporta, infine, un sintetico quadro delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC, interessate dai due provvedimenti in materia di trasferimento delle competenze in materia di turismo, nel 2019 e nel 2019.

Il comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 86 del 2018 aveva previsto la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo aveva determinato in numero massimo di venticinque unità gli uffici dirigenziali generali del MIBAC disponendo la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, cioè due, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione.

Tali modificazioni si riscontrano nella Tabella A, riferita alla dotazione organica dirigenza del Ministero ai sensi

a) del DPCM n. 171 del 2014, come modificato dal DPCM n. 238 del 2017, recante il Regolamento di organizzazione del MIBACT:

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 167
Totale dirigenti 192

b) del DPCM n. 76 del 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIBAC:

Dirigenti di prima fascia 25
Dirigenti di seconda fascia 163
Totale dirigenti 188

Con le disposizioni di cui al presente decreto, la dotazione è la seguente:

Dirigenti di prima fascia 27
Dirigenti di seconda fascia 167
Totale dirigenti 194

A seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT si dispone il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa e disporre di una struttura articolata e più robusta.

Si precisa, infine, che il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia risultante per il MIBAC, pari a 167, coincide con quello -come sopra riportato-, di cui al DPCM n. 171 del 2014 derivante dalla operazione di *spending review* delle Amministrazioni del 2012 e dal trasferimento della competenza in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al MIBACT.

L'articolo 2 reca disposizioni sul trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.



Il comma 1 individua la decorrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la soppressione della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico ed il trasferimento di sette posizioni dirigenziali non generali dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede due direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE).

Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle 7 posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di una e di tre unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica. Al riguardo, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (7 unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto di cui al comma 3. Si precisa che non è necessario provvedere alla modifica delle disposizioni regolamentari in materia di individuazione delle funzioni attribuibili alla dirigenza contrattualizzata del MAECI, in quanto l'articolo 9-bis, commi 3 e 4, del DPR n. 95/2010 già consente l'inserimento delle 7 unità dirigenziali di seconda fascia che potranno transitare al MAECI dai ruoli del MISE.

L'istituzione delle restanti 4 posizioni (1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale) comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A ciò si provvede, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017, Reg. Prev. n. 312. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera c1), del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;

- quanto alle tre posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale, riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, posizioni che, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), già sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali.

Resta inteso che, conformemente all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010 il MAECI procederà, con decreto di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988 all'individuazione delle nuove strutture istituite in forza della disposizione in esame.



Corrispondentemente la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (n. 19) e viene ridotta a n. 123 per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali.

Il comma 3 disciplina, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso al MISE in seguito dell'entrata in vigore, in data 5 settembre 2019, del DPCM n. 93/2019, le modalità di individuazione delle risorse da trasferire, nel limite massimo di 100 unità di livello non dirigenziale oltre al personale dirigenziale trasferito conformemente al comma 2. La norma prevede i criteri di individuazione del personale da trasferire. Si prevede che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione inoltre prevede una norma transitoria relativa ai dipendenti del MISE transitati al MAECI che stiano svolgendo funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/1967: essi potranno essere mantenuti nelle posizioni attualmente occupate fino alla scadenza del biennio in corso, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio, sempre che non si superi il limite massimo di otto anni complessivi previsto dalla succitata norma. Resta fermo, inoltre, il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del citato articolo 168. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967.

Si precisa che la platea interessata dalla disposizione è limitata a 4 unità. Di queste 1 ha qualifica dirigenziale e 3 appartengono alla terza area funzionale. Ai fini economici i posti funzione al momento occupati sono rispettivamente equiparati ai posti funzione di consigliere e di primo segretario, a loro volta rispettivamente equivalenti sul piano economico (tabella 19 allegata al DPR n. 18/1967) alle posizioni di "esperto amministrativo" (dirigente di seconda fascia dei ruoli MAECI) e di "commissario amministrativo" o "commissario economico-finanziario e commerciale" (terza area dei ruoli MAECI). Il mantenimento nelle posizioni attualmente occupate non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni trasferite nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta modifiche in ordine alle attribuzioni e funzioni delle amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 sopprime il concerto del MISE sull'istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono disposizioni per modificare le disposizioni relative alla vigilanza sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -



ICE. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 8 e 9 prevedono disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza in ordine al Piano per la promozione straordinaria del "Made in Italy" di cui all'articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003 e all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni attualmente attribuite al MISE relativamente a Simest SpA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 11 trasferisce al MAECI le funzioni attribuite al MISE relativamente ai fondi di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, mantenendo un coinvolgimento del MISE negli stessi termini in cui era precedentemente coinvolto il MAECI. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 12 e 13 trasferiscono al MAECI, mantenendo il concerto del MISE, le competenze sui fondi per l'internazionalizzazione e sui consorzi per l'internazionalizzazione. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 14 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Al riguardo si precisa che, in base all'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, al MAECI sono già attribuite competenze in quanto autorità competente per l'attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 15 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e l'avvalimento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fino al 15 dicembre 2019. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, comma 1 determina la quantificazione del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per l'anno 2020, a euro 118,97 milioni per l'anno 2021, a euro 119,21 milioni per l'anno 2022, a euro 119,30 milioni per l'anno 2023, a euro 119,28 milioni per l'anno 2024, a euro 118,99 milioni per l'anno 2025, a euro 119,19 milioni per l'anno 2026, a euro 118,90 milioni per l'anno 2027, a euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2, tenuto conto che gli impegni di spesa relativi all'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.132, sono stimati nel limite massimo di euro 60,7 milioni per l'anno 2019, euro 112 milioni per l'anno 2020, euro 113 milioni per l'anno 2021, euro 112,2 milioni per l'anno 2022, euro 136,3 milioni per l'anno 2023, euro 130,2 milioni per l'anno 2024, euro 119 milioni a decorrere dall'anno 2025, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, prevedendo una riduzione delle risorse iscritte sul fondo di euro 8 milioni per l'anno 2019, di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 6 milioni per l'anno 2021, di euro 7 milioni per l'anno 2022 ed un incremento di euro 17 milioni per l'anno 2023 e di euro 11 milioni per l'anno 2024.

Le variazioni del citato fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024.

Il comma 3 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede in parte con la riduzione del fondo di cui al comma 1 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 6, autorizza, per le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure", la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalla tabella sottostante. La copertura grava sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di Capitano. A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario *pro capite* per lavoro



straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [*Strade sicure*] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la Tabella che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 è calibrata rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati. D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle *Universiadi di Napoli 2019*.

Proposta incremento -E.F. 2019 - secondo semestre
(dalle attuali 14,5 ore a 21 ore)

Impiego "fuori sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (34,30%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	5.200	€ 2.561.364	€ 619.850	€ 217.716	€ 3.398.930
Art. 27 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	15	€ 7.389	€ 1.788	€ 628	€ 9.805
Art. 10 del Decreto Legge 14 giugno 2019, n° 53, G.U. 14/06/2019 (L'esigenza valorizza il periodo dal 1° luglio al 14 luglio 2019, data finale esigenza Universiadi)	€ 12,63	6,5	14	41,05 €	500	€ 20.524	€ 4.967	€ 1.745	€ 27.235
					5.715	€ 2.589.276	€ 626.605	€ 220.088	€ 3.435.970

Impiego "in sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (34,30%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235
					1.850	€ 911.255	€ 220.524	€ 77.457	€ 1.209.235

Totale onere A.D. € 4.645.204

Il comma 7 reca, dunque, la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 1. Si prevede, nel dettaglio, che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



L'articolo 4 prevede l'istituzione della Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro.

La Struttura tecnica per il suo funzionamento si avvale di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre è stata prevista la possibilità di utilizzare, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, un numero massimo di 12 consulenti o esperti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, la disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2020, si procede all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al costo per il personale assegnato alla Struttura di missione, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, assumendo che:

- a) detto personale non appartenga ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) si provveda alla nomina dell'intero contingente di esperti o consulenti previsto dal comma 3;
- c) la Struttura di missione inizi la propria attività, con tutte le unità di personale assegnate già a partire dal 1° ottobre 2019.

Quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono state quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4% sul totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma.

Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportano oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21% del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50%) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50%), con rimborso anche delle spese di alloggio.

Nelle seguenti Tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazioni di quelli relativi alle attività ispettive.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Unità	Emolumenti				Oneri Amministrazione			Totale competente fisse annue unitario	Trattamento accessorio comprensivo oneri a annuo	Totale competenze fisse - Oneri annuo	Totale trattamento accessorio Oneri Annuo
		Stipendio	13 ^a	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP				
Terza Area - Fascia 1	12	22.291,78	1.857,65	3.238,00	27.387,43	24,20%	5,68%	8,50%	37.898,73	1.459,64	454.284,71	17.515,63
TOTALE											472.300,39	

	Unità	Retribuzione base - valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa - valore annuo	Retribuzione posizione variabile - valore annuo	Retribuzione di risultato - valore annuo	Totale retribuzione annua						
Retribuzione dei dirigenti con incarico di prima fascia - liv. A	1	55.812,90	36.299,70	72.000,00	10.354,06	174.476,66	66376					240.852,66
Retribuzione dei dirigenti con incarico di seconda fascia - liv. A	2	43.634,77	12.155,61	17.220,23	9.664,82	82.675,43	31.182,00					227.714,86
Consulenti - Esperti	12	40.000,00										480.000,00
Spese per attività ispettiva - missioni												15.400,00
Spese di funzionamento aggravata	4%											56.834,72

TOTALE	2020	1.493.102,62
---------------	-------------	---------------------

TOTALE	2019	373.275,66
---------------	-------------	-------------------

N. Direzioni Generali territoriali - motorizzazioni	N. uffici motorizzazione	N. Provveditorati sede centrale	N. Provveditorati sede coordinata	Totale sedi periferiche	% di ispezioni a campione	n. di ispezioni annuo	N. personale per singola ispezione	N. ispezioni con rientro in giornata	N. ispezioni con rientro giorno successivo	Costo medio ispezione con rientro in giornata	Costo medio ispezione con rientro giorno successivo	Costo totale - euro
4	110	7	12	133	21%	28	2	14	14	150	400	15.400

La copertura degli oneri di cui al presente articolo è garantita, per l'esercizio finanziario 2019, per euro 400.000,00 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIT; per l'esercizio finanziario 2020, per euro 1.500.000,00 mediante parziale utilizzo nel limite di euro 1.500.000,00 della quota delle entrate disposte dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, venga destinata al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente la riassegnazione in spesa delle predette entrate viene corrispondentemente limitata per l'anno 2020, in modo da permettere la copertura dell'onere. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota di entrate.

L'articolo 5, al comma 1, provvede a modificare l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituendo all'attuale struttura coordinata da un Segretario generale un'articolazione per dipartimenti in numero non superiore a due. Si prevede, inoltre, di istituire un posto di funzione di livello dirigenziale generale, nell'ambito della nuova configurazione organizzativa.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello dirigenziale generale sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a cinque, individuati nell'attuale dotazione organica.



Ai fini della quantificazione si specifica che il costo complessivo lordo per l'Amministrazione, per il Segretario generale è pari ad euro 297.365,39 suddiviso secondo la tabella seguente:

	Segretario generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	97.833,58
Totale competenze fisse	189.946,12
Oneri contributivi sulle competenze fisse	73.851,05
Risultato	25.296,32
Oneri contributivi su risultato	8.271,90
Oneri complessivo	297.365,39

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente generale è pari ad euro 279.211,31 così suddiviso:

	Direttore generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	87.351,52
Totale competenze fisse	179.464,06
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.775,63
Risultato	22.586,00
Oneri contributivi su risultato	7.385,62
Oneri complessivo	279.211,31

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente di seconda fascia del Ministero, secondo l'autorizzazione di spesa introdotta dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 e la relativa relazione tecnica, è pari ad euro 130.000,00 così suddiviso in via mediana:

	Dirigente di seconda fascia
Stipendio tabellare e IVC	43.635,73
Posizione fissa	12.155,61
Posizione variabile (media)	30.056,90
Totale competenze fisse	85.848,24
Oneri contributivi sulle competenze fisse	32.948,59
Risultato (media)	8.442,47
Oneri contributivi su risultato	2.760,70
Oneri complessivo	130.000,00

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione previsto per un Capo dipartimento, sulla base del parametro medio utilizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



(cfr. relazione tecnica allegata al decreto legge n. 86 del 2018 convertito con legge n. 97 del 2018), è pari ad euro 301.443,29 secondo la seguente tabella:

	Capo dipartimento
Stipendio tabellare e IVC	55.397,39
Posizione fissa	36.299,70
Posizione variabile	89.700,00
Totale competenze fisse	181.397,09
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
Oneri contributivi su risultato	12.426,00
Oneri complessivi	301.443,29

Al fine di istituire un posto funzione ulteriore di Capo Dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l'Amministrazione pari ad euro 580.654,60, si provvede a sopprimere 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pari ad euro 650.000,00.

Di seguito si riporta la situazione attuale:

STRUTTURA ATTUALE	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
SEGRETARIO GENERALE	1	297.365,39	297.365,39
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	7	279.211,31	1.954.479,17
DIRIGENTE DI II LIVELLO	53	130.000,00	6.890.000,00
Totale	61		9.141.844,56

Di seguito gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla riorganizzazione in parola:

STRUTTURA MODIFICATA	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
CAPO DIPARTIMENTO	2	301.443,29	602.886,59
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	8	279.211,31	2.233.690,48
DIRIGENTE DI II LIVELLO	48	130.000,00	6.240.000,00
Totale	58		9.076.577,07

Si ridetermina così la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale che prevede in tal senso 10 posti di funzione dirigenziale di livello generale e 48 posti di funzione dirigenziale di livello non generale con un complessivo risparmio di spesa di circa 65.000 euro annui.

L'articolo 6 prevede la soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello centrale mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di due posti la medesima dotazione organica del MIUR.

La norma, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della nuova riorganizzazione. La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del



detto dicastero di cui al DPCM 4 aprile 2019, n. 47, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.

L'articolo 7 non comporta nuovi o maggiori oneri atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

em POSITIVO NEGATIVO

20 SET. 2019

Il Regioniere Generale dello Stato



VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, CULTURALI, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÉ PER LA RIDIVIDUALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE E PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE E PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Art.	Co.	descrizione	s/f/e	natura	SALDO NETTO DI RIMBORSO						FABBISOGNO						INDEBITAMENTO NETTO					
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022						
1	2	Intonazione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le attività culturali di un posto con funzione di dirigente di livello generale e di due posti di dirigenti di livello non generale	s	c		0,53	0,53	0,53		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53			
1	2	Intonazione presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di un posto con funzione di dirigente di livello generale e di due posti di dirigenti di livello non generale - effetti riflessi	e	v/c						0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			
1	2	Fusione di due posti di funzionari di cui: 1) 1 posto di cui: art. 34 della legge n. 209/2015	s	c		-0,23	-0,23	-0,23		-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23			
3	2	Variazioni del Fondo per il rordino del ruolo e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate	s	c		-8,00	-7,20	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00			
3	2	Variazioni del Fondo per il rordino del ruolo e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate - effetti riflessi	e	v/c						-3,88	-3,40	-2,91	-3,40	-3,88	-3,40	-2,91	-3,40	-3,88	-3,40			
3	3	Incremento fondi per interventi straordinari di politica economica (FPEP)	s	c		6,50	4,50	3,80		6,50	4,50	3,80		6,50	4,50	3,80		6,50	4,50			
3	a) lettera b)	riduzione del fondo per interventi straordinari di politica economica (FPEP)	s	c																		
3	6	Compenso per prestazione di lavoro straordinario in sede del personale delle forze armate	s	c		4,85				4,85				4,85				4,85				
3	6	Compenso per prestazione di lavoro straordinario in sede del personale delle forze armate - effetti riflessi	e	v/c						2,25				2,25				2,25				
3	7 lettera a)	riduzione fondo a disposizione del Ministero della Difesa	s	c		-3,74				-3,74				-3,74				-3,74				
3	7 lettera b)	Fondo per il risarcimento dei redditi passati di parte corrente del Ministero della Difesa	s	c		-0,91				-0,91				-0,91				-0,91				
4	1-4	istituzione struttura scuola per il controllo interno del MIP - assunzione a tempo determinato di personale 15 unità e 12 esperti e consulenti	s	c		0,40	1,50			0,40	1,50			0,40	1,50			0,40	1,50			
4	1-4	istituzione struttura tecnica per il controllo interno del MIP - assunzione a tempo determinato di personale 15 unità e 12 esperti e consulenti - effetti riflessi	e	v/c						0,19	0,73			0,19	0,73			0,19	0,73			
4	6	Riduzione tabella A MIP	s	c		-0,40				-0,40				-0,40				-0,40				
4	6	Utilizzo quote entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	e	ent		1,50				1,50				1,50				1,50				
4	6	Manca assegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	s	c						-1,50				-1,50				-1,50				
TOTALE ENTRATE					4	0,00	1,50	0,00	0,00	-1,43	-2,41	-2,68	-3,14	-1,43	-2,41	-2,68	-3,14	-1,43	-2,41	-2,68		
TOTALE SPESE					5	-1,50	-1,00	-2,70	-3,20	-1,50	-2,50	-2,70	-3,20	-1,50	-2,50	-2,70	-3,20	-1,50	-2,50	-2,70	-3,20	
SALDO					3	1,50	2,50	2,70	3,20	0,07	0,09	0,05	0,05	0,07	0,09	0,05	0,05	0,07	0,09	0,05	0,05	



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri;

Ritenuto altresì necessario ed urgente attribuire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione dell'interesse nazionale all'estero;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura tecnica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza che il Presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria ammi-

nistrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di venti-

sette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.

3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi

compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: « 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; » e il numero 12) è sostituito dal seguente: « 12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; »;

b) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

c) all'articolo 34, comma 1, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre »;

d) all'articolo 52, comma 1, le parole: « e ambientali, spettacolo e sport » sono sostituite dalle seguenti: « , beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo »;

e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. »;

f) all'articolo 54, comma 1, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « ventisette ».

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

16. La denominazione: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in prov-

vedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « Ministero per i beni e le attività culturali ». La denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « trattati sull'Unione europea » sono inserite le seguenti: « ; di definizione delle strategie e de-

gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni »;

b) all'articolo 27, comma 2-*bis*, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 28:

1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 2, sono soppresse le parole « promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; ».

5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è abrogato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 18, 18-*bis*, 20, 21 e 23, le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri », ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico »;

b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »;

c) al comma 25, le parole da « apposita convenzione » a « previo nulla osta del Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato »;

d) al comma 25, quinto periodo, le parole « dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Cabina di regia di cui al comma 18-*bis* ».

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni »;

b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico »;

c) al comma 8, le parole « dello sviluppo economico d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e ».

10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico ».

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « dello sviluppo economico, di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e ».

13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « dello sviluppo economico, di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e ».

14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole « dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero » sono

sostituite dalle seguenti « dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole « dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti « dello sviluppo economico »;

c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca. »;

d) all'articolo 4, le parole « del commercio con l'estero » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole « dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale – » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »;

c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 di-

cembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;

b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 4.

(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché

i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;

b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: « di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

Articolo 5.

(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto. ». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Articolo 6.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole « di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché » sono soppresse, e le parole « due posti dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti « un posto dirigenziale »;

b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti « Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi. ».

Articolo 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

GUERINI, *Ministro della difesa*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FIORAMONTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 4,00